



CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare

PROVINCIA DELL'AQUILA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA**

Atto di riferimento

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/C del 20.10.2005

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premessa	pag. 3
Art. 2 – Definizione	pag. 3
Art. 3 – Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza	pag. 4

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Notificazione	pag. 4
Art. 6 – Responsabile	pag. 4

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 7 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	pag. 5
Art. 8 – Obblighi degli operatori	pag. 6
Art. 9 – Informazioni rese al momento della raccolta	pag. 6

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 10 – Diritti dell'interessato	pag. 6
--	--------

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 11 – Sicurezza dei dati	pag. 7
Art. 12 – Cessazione del trattamento dei dati	pag. 7
Art. 13 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali	pag. 7
Art. 14 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali ...	pag. 8

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 15 – Comunicazione	pag. 8
-------------------------------	--------

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 16 – Tutela	pag. 8
------------------------	--------

CAPO V

MODIFICHE

Art. 17 – Modifiche regolamentari	pag. 8
Art. 18 – Rapporti con il Garante	pag. 8
Art. 19 – Pubblicità del regolamento	pag. 8
Art. 20 – Disposizioni finali e transitorie	pag. 9

CAPO 1 PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premessa

- I. Il presente regolamento, composto da 20 articoli e da un allegato, garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Sulmona, Comando di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- II. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", nonché dal Provvedimento Generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante in data 29 aprile 2004.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto.
- b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", l'Ente Comune di Sulmona, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Sulmona e collegato alla sala di controllo.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

- 1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, composta da una sala controllo e registrazione (posta all'interno del Comando di Polizia Municipale con sede in questo Comune Via Mazara n. 21) e da più telecamere dislocate sul territorio comunale.
- 2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Sulmona, in particolare dal D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge-quadro sull'ordinamento della polizia locale 7 marzo 1986, n. 65, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:
 - a) *ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini, rilevando situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;*
 - b) *alla ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Municipale e delle altre forze dell'ordine, a tutela del patrimonio pubblico;*
 - c) *al controllo e monitoraggio del territorio in genere e del traffico veicolare;*
 - d) *a verificare il rispetto dei regolamenti comunali in aree particolarmente critiche;*
 - e) *all'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano;*
 - f) *al controllo di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;*
 - g) *a rilevare infrazioni al Codice della Strada.*
- 3) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali (immagini) rilevati mediante le riprese delle telecamere dislocate sul territorio comunale; le immagini, in relazione ai luoghi d'installazione delle videocamere medesime, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Notificazione

1. Il Comune di Sulmona nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga a conformare il trattamento dei dati stessi ai principi stabiliti nel Codice di cui al decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, oltre che nel Provvedimento Generale emesso dal Garante di cui sopra, al fine del corretto utilizzo del sistema di videosorveglianza, fornendo tutti gli strumenti, anche informatici, atti a garantire le misure minime di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Art. 6 – Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Municipale è designato dal Sindaco quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. Tale figura potrà individuare gli incaricati del trattamento, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Sulmona presso il Comando della

- Polizia Municipale, nella sede municipale, Via Mazara n. 21. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
 3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
 4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
 5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 7 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 2, lett. c), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- 2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, luoghi di culto e di sepoltura, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dal Sindaco ed approvato dalla Giunta Comunale con apposito atto. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.
- 3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori o in bianco e nero, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale. Inoltre le telecamere possono essere dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) e zoom digitale e/o ottico e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 4. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è

presidiata. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 24 (ventiquattro) ore presso la sala di controllo, salvo diverse esigenze relative ad indagini di polizia o dell'Autorità Giudiziaria. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

- 4) E' vietato utilizzare l'impianto di videosorveglianza per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni o di altri datori di lavoro pubblici o privati, stante l'art. 4 della Legge 20.05.1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori).

Art. 8 . Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al comma 2 del precedente articolo, come eventualmente modificato ed integrato
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione richiesta di volta in volta.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 9 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Sulmona, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30.06.1993, n. 196 e dal punto "3" del Provvedimento Generale sulla videosorveglianza datato 29 aprile 2004 (c.d. decalogo sulla videosorveglianza), si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.
2. Il Comune di Sulmona, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 11, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II

Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 10 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

- a. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
 - c. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati dai chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni
 6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 11 – Sicurezza dei dati

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 7, comma 3. Alla sala controllo del Comando della Polizia Municipale, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Comandante della Polizia Locale, o suo delegato, nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
- 2) La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in locale non accessibile al pubblico nella parte adibita al controllo.
- 3) L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 12 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento di dati personali sono:
 - a. distrutti;

- b. ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali sono raccolti;
 - c. conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Art. 13 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

- 1) La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 14 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice di cui al precedente articolo.

Sezione IV

Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 15 – Comunicazione

- 1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Sulmona a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.P.R. 30.06.2003, n. 196.
- 2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art.16 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-5-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6

CAPO V

MODIFICHE

Art. 17 – Modifiche regolamentari

- 1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

- 2) All'aggiornamento degli indirizzi vincolati provvederà la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.
- 3) Il presente Regolamento è trasmesso al garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Art. 18 – Rapporti con il Garante

1. Il Titolare del trattamento dei dati, in collaborazione con i Responsabili, è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dal D. Lgs. 196/2003.

Art. 19 – Pubblicità del Regolamento

- 1) Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. ed i., sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2) Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sui siti internet del Comune di Sulmona con indirizzo: www.comune.sulmona.aq.it e www.pmsulmona.it .

Art. 20 – Disposizioni finali e transitorie

- 1) Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di approvazione.

